

Influenze etrusche nell'Istituto familiare romano (*)

I moderni studi di onomastica antica come hanno confermato la stretta affinità etnica e linguistica tra i popoli italici (Umbri, Osci e Sabelli) e i Latini, così hanno messo in luce l'influenza etrusca nell'onomastica romana. L'uso romano nell'onomastica, nell'età più antica, comportava un solo nome, come risulta dalle indicazioni Romulus, Remus, Faustulus, e più ancora dalla iscrizione della fibula di Manios e del vaso di Duenos (1). Il polinomio romano si stacca pure decisamente dall'uso del greco, ove la persona è indicata dal solo nome individuale, (monomio), seguito tutto al più dal patronimico, mentre, come risulta dai più recenti studi di etruscologia (2) è derivato dall'uso degli Etruschi, che per la determinazione personale degli individui facevano uso di un sistema onomastico plurinominale. Le opere di W. Schulze, di Gustavo Herbig del Leo, di E. Lattes e soprattutto le argomentazioni di B. Nogara sono, contro il parere di Carlo Meister e di Luigi Ceci, definitive, e hanno dimostrato altresì che gli Etruschi non omettevano mai, ordinariamente, nella serie il matronimo, ossia il nome della madre, precorrendo, quasi diremmo, il costume oggi in vigore presso i popoli civili (3). Questo fatto che, non senza fondamento, ha potuto far supporre che presso gli Etruschi fosse in vigore il matriarcato, e insieme la documentazione offerta dalla pittura e scultura etrusca (4), che comprovano la condizione di speciale dignità e quasi privilegio, che godeva la donna presso gli Etruschi, a differenza di altri popoli antichi e specialmente del Greco, ci inducono a ritenere che la genesi del vocabolo *matrimonium* del lessico latino, per denotare l'istituto fondamentale della famiglia, possa risalire a influenze della civiltà etrusca. Infatti presso i Romani il cardine o soggetto attivo e capo della famiglia è considerato in diritto e in fatto il *paterfamilias*, cioè, l'uomo, cui è riconosciuta la più ampia *potestas*, o *manus*, come si diceva nell'antica età, non solo sopra i figli naturali legittimi o adottivi, gli schiavi,

(*) (Agli eminenti maestri proff. B. Nogara e A. Neppi Modona dedicato e riverente questa umile nota, ispirata dal loro insegnamento d'Etruscologia nella R. Università Italiana per Stranieri di Perugia).

(1) MIGLIORINI, in *Encyclopedie Italiana*, s. v. *Onomastica antica*.

(2) NOGARA, *Gli Etruschi e la loro civiltà*, 377 sgg.; IBD., *Corso di Etruscologia*, in *Bullettino della R. Università Italiana per Stranieri*, Perugia, n. 5, 8 agosto 1936-XIV.

(3) Riportiamo come es. il seguente desunto dall'o. c. di NOGARA, p. 374: *Arnθ Hele Velus' Remznal*, che suonerebbe in latino: Aruns Helius Veli et Remziniae f. = Arunte Elio figlio di Velio e Renzinia.

(4) Ci riferiamo soprattutto alle pitture degli ipogei tarquiniesi e chiusini e, per la scultura, alle raffigurazioni delle urne cinerarie e ai sarcofagi, ritrovati ovunque si estese la dominazione etrusca. Cfr. DUCATI, *A.E.*, cap. VI e VII.

i clienti e i liberti, ma anche sopra la consorte (5), e i suoi discendenti non sono mai individuati dal matronimico (6), sibbene dal patronimico. Ben diversa era l'autorità maritale presso gli Etruschi, i quali non considerarono mai la donna alla stregua di una semplice *res* o oggetto, e che, comunque, tennero sempre nel maggior riguardo ed onore la madre di famiglia, e in genere la donna (7). Come avrebbero dunque mai potuto i Romani per l'istituto fondamentale della loro vita e società fare uso di un vocabolo, che per il suo trasparente significato, (*matrimonium* = *matris munus*, cioè officio, missione di madre), non corrispondeva affatto al valore e al concetto che in diritto e in fatto essi avevano dell'atto costitutivo della famiglia? L'etimo della parola suonava tanto chiaro e lucido alle orecchie e all'animo dei Romani che talora la voce *matrimonium* indicava soltanto la donna consorte o sposa: Iustin. 3,3: *Severius matrimonia sua viri coercent.* Liv. 10, 23: *Convocatis plebeis matrimoniis, conquesta iniuram patriciarum.* Questa nostra tesi ci pare confermata anche dall'uso che vediamo fatto di questa parola presso gli scrittori romani dell'età arcaica e classica. Questo vocabolo *matrimonium* non è affatto esclusivo e neppure prevalente nel lessico degli scrittori Romani, i quali sogliono esprimere lo stesso concetto con i termini, *nuptiae, iustae nuptiae, connubium, consortium, coniugium, iugale vinculum*, etc. (8). Così a confronto della ricca fraseologia, cui il nostro vocabolo dà luogo in unione ai verbi, *ire, ducere, dare, petere, locare, habere, coniungere, iungere, dimittere, exigere, exturbare, depellere, tenere*, etc., troviamo usata almeno una altrettanto ricca fraseologia con la parola *uxor* o *nuptum*, in unione con i verbi *habere, ducere, adiungere, dare, collocare, mettere* etc., locuzioni ed espressioni queste ultime, che, dal colorito del contesto, ci appaiono più propriamente indigene e native del Lazio e di Roma, specialmente se pensiamo all'accezione particolare, che assume il verbo *ducere* nella frase *ducere familiam*, nel senso di essere il capo o a capo della famiglia, detto sempre dell'uomo, e che si riporta indubbiamente al concetto essenziale romano della famiglia, aente, giuridicamente, come base assoluta ed esclusiva l'uomo.

Questa genesi etrusca della parola, da noi esaminata, insieme con altri

(5) I romanisti moderni giungono senz'altro a riconoscere che il diritto privato romano è, fino a tutta l'epoca veramente romana, il diritto dei patres-familias o capi delle famiglie. BONFANTE, *CORSO DI DIRITTO ROMANO*, vol. I. Roma.

(6) Le eccezioni, a questo proposito, sono rarissime e confermano anche esse il nostro assunto.

(7) Cfr. SOLARI, *VITA PUBBLICA E PRIVATA DEGLI ETRUSCHI*, p. 66; DUCATI, *Gli Etruschi*, p. 141 sgg. P. Cremonese, editore, Roma, 1928-VI.

(8) Anche nelle due definizioni, che dell'istituto matrimoniale ci pongono le fonti romane, non troviamo adoperata che con valore epesegético la parola *matrimonium*. Cfr. Istituzioni, pr. de patria pot. I, 9: *Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens.* L'altra del Digesto. L. 1, de ritu nupt. 23, 2, dovuta forse a Modestino, discepolo di Ulpiano, dice: *Nuptiae sunt coniunctio mar's et feminae et consortium unius vitae, divini et humani juris communicatio.* Inoltre i giuristi Romani dicono sempre: *consensus facit nuptias.* La terminologia « *matrimonium legittimum* » è giustineanèa. Nel diritto classico incontriamo sempre l'espressione: *iustae nuptiae.* Cfr. C. LONGO, *CORSO DI DIRITTO ROMANO*, Milano. Giuffrè, 1934-XII.

elementi e voci indubbiamente etrusche nel materiale lessicale e linguistico romano, che qui non è il luogo di citare, mentre da un lato conferma i rapporti intercorsi fra la civiltà etrusca e la civiltà romana, e i debiti di questa verso quella. dall'altro lato, nulla toglie alla grandezza universale di Roma. Infatti, come le madri terrene da germi ricevuti e da forze proprie creative danno origine a individui con caratteristiche proprie, così essa rimane l' alma genitrice della più grande e universale civiltà, per merito della sua innata forza creatrice e per la sua potenza assimilatrice e unificatrice di elementi desunti da altri popoli, che, per lo sviluppo cronologicamente anteriore della loro vita politica e civile, furono in grado di elaborare dei contributi di civiltà, che divennero poi elementi ingredienti dell'organismo via via progrediente, e in ultimo predominante di Roma.

Di più: posta ed ammessa un'influenza etrusca nella genesi della parola in questione, verremmo a disporre anche di una luce del tutto nuova per comprendere l'antitesi tra la condizione giuridica e la condizione sociale della donna presso i Romani. Giuristi (9) e studiosi dell'antichità classica si sono affaticati a lungo intorno a questo problema, e la *vexata quaestio* si è cercato di risolverla in vario modo. Ma nessuno ha ancora prospettato, a quanto ci risulta, la probabilità che proprio sotto la reazione degli Etruschi, i Romani abbiano fatto alla donna nel campo sociale quelle concessioni e quella posizione elevata di cui ci offre, fra gli altri, classica testimonianza C. Nepote nella prefazione alle Vite degli eccellenti capitani. In altri termini, secondo noi, la posizione giuridica della donna presso i Romani rispecchia il carattere unitario e nazionale dei Latini, mentre la posizione sociale riflette un'evoluzione del costume, dei *mores*, evoluzione, che, come si verificò nei tempi storici in altro campo per effetto della conquista della Magna Grecia e dell'Oriente Greco, e poi nel diritto, così nell'ambito della famiglia dovette non essere insensibile ai rapporti di vicinato e a influssi della civiltà dell'Etruria. L'assunto non sembrerà assurdo, se si tiene presente, che i Romani tennero, sempre, sì, intatta la loro originaria individualistica fisionomia, ma non furono mai restii e refrattari ad accogliere tutto quello che non fosse con essa in antagonismo inconciliabile e irriducibile. Soprattutto con questa breve nota vorremmo presentare il problema di quello che del patrimonio spirituale Etrusco si riversò nel campo, strettamente considerato, del diritto romano, nel qual senso non ci pare si siano ancora estese ed approfondite le indagini e le ricerche dei dotti e degli studiosi.

C. Pizzi

(9) Oltre l'o. c., di P. BONFANTE, cfr. anche E. COSTA, *CORSO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO*, vol. I, I. II, cap. I, p. 202, Bologna, Zanichelli, 1901. L'insigne giurista parrebbe attribuire la contraddizione giuridica e sociale a un moto storico immanente.